SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1965

(67ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 » **(1384)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1 248
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1248
BRACCESI, *relatore* 1248

« Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita » **(1386)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1248, 1251
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1251
BOCCASSI 1250
FIORE 1250
SALERNI, *relatore* 1249, 1250

La seduta è aperta alle ore 17,50.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bonacina, Bosso, Braccesi, Conti, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Mammucari, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Cenini è sostituito dal senatore Limoni.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, intervengono i senatori Boccassi e Fiore.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Belotti e per le finanze Valsecchi.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emis-

sione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 » (1384) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura.

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo 29 — primo comma — del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia da Comunità ed Istituzioni finanziarie internazionali alle quali la Repubblica italiana partecipa in qualità di Stato membro.

B R A C C E S I , *relatore*. Alcuni trattati internazionali recenti (e mi riferisco in particolare al trattato di Roma e al trattato di Parigi) hanno autorizzato la Banca europea per gli investimenti e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ad emettere prestiti in Italia per finanziamenti al nostro Paese. Le operazioni, che non sono di ammontare rilevante, assumono tuttavia una consistenza non trascurabile. Secondo il Trattato, queste obbligazioni emesse in Italia debbono avere le stesse facilitazioni dei titoli italiani emessi in base alla normale disciplina.

Il disegno di legge al nostro esame ammette appunto che i titoli emessi all'estero da parte di organismi di cui l'Italia fa parte come Stato membro, abbiano anche in Italia la stessa possibilità di ottenere anticipazioni presso l'istituto di emissione, così come l'hanno i titoli del debito pubblico dello Stato o i buoni del Tesoro, i titoli garantiti dallo Stato, le cartelle degli istituti di credito fondiario, le cartelle emesse a norma della legge 26 giugno 1906, n. 255, dalla sezione temporanea annessa alla sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III, i titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri, le valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere a corso legale e sopra verghe d'oro, indicati esattamente nel primo comma della legge 28 aprile 1910, n. 204.

Mi pare che non vi debbano essere difficoltà all'approvazione del presente disegno di legge, tanto più che nella ricordata legge 28 aprile 1910, n. 204, — che è quella fondamentale nel settore — si precisa che tali anticipazioni possono essere fatte per un massimo di quattro mesi. Non credo di dover aggiungere altro, se non raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame, che con un articolo unico, nella elencazione dei titoli ammessi a queste facilitazioni, indica quelli provenienti da operazioni compiute da istituzioni internazionali.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un disegno di legge di adeguamento dell'ordinamento interno agli accordi internazionali. Quindi, non debbo aggiungere altro a quanto il relatore ha già esaurientemente esposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Valutazione di servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita » (1386) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Valutazione dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A L E R N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo anzitutto di dover premettere che questo disegno di legge, già approvato in sede deliberante alla Camera dei deputati, tende a integrare, in uno spirito di equità, la disciplina dell'indennità di buonuscita, estendendo ai dipendenti dello Stato la riscattabilità di servizi anche ai fini dell'indennità suddetta.

Per quanto riguarda il riscatto della pensione, noi ci dobbiamo riferire, se mal non ricordo, a una legge che risale al 1929, e precisamente alla legge 26 febbraio 1929, n 619, con la quale fu previsto il riscatto, ai fini della pensione, di alcuni titoli o di alcuni servizi effettuati dai funzionari dello Stato; dobbiamo riferirci altresì alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, con cui fu fatta questa valutazione di titoli ai fini delle pensioni ordinarie a carico dello Stato e fu previsto appunto che gli impiegati dello Stato potessero facoltativamente riscattare i periodi di servizio compiuti sotto le armi, oppure in altre Amministrazioni riconosciute dallo Stato, oppure che potessero anche riscattare i periodi di studio universitari agli effetti della valutazione del periodo di pensione. Praticamente, ciò significa che i quattro, o cinque, o sei anni di studi universitari sono calcolabili agli effetti della liquidazione della pensione in base a questa legge del 1958, in modo che il periodo pensionabile è commisurato a quello riscattato.

In questo momento io non voglio abusare dell'attenzione della Commissione. Mi sembra doveroso precisare, però, che la legge, per quanto attiene al riscatto della pensione, contenga anche una disposizione che stabilisce che il riscatto opera solo in seguito ad un periodo minimo di servizio, nel senso che il beneficio non opera se non si è coperto quel periodo minimo di servizio di 19 anni, 6 mesi e un giorno, ad evitare sperequazioni. Questo è il presupposto legislativo a cui si riferisce il disegno di legge sul quale siamo chiamati a deliberare. Come dicevo, la precedente legge 15 febbraio 1958, n 46, aveva calcolato, agli effetti del riscatto, questi periodi trascorsi nell'Amministrazione militare o nell'Amministrazione civile, ma solo ai fini della pensione e non anche agli effetti dell'indennità di buonuscita.

La relazione governativa al disegno di legge, riassumendo questa situazione, specifica che il provvedimento è inteso ad ammettere al riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennita di buonuscita, quelle stesse categorie impiegatizie che già avevano ottenuto lo stesso trattamento di favore per quanto riguardava la liquidazione della pensione.

L'attuale provvedimento colma una lacuna per le stesse categorie di impiegati che, avendo esercitato le proprie funzioni presso altre Amministrazioni o Enti parastatali, o avendo prestato servizio presso una stessa Amministrazione dello Stato, non valutabile per qualsiasi motivo agli effetti della pensione, possono, attraverso il pagamento di un contributo, essere ammessi a godere dell'agevolazione già concessa per il riscatto della pensione in virtù dell'articolo 46 della legge 15 febbraio 1958, n. 46. Dirò che alla Camera questa legge ha avuto una certa elaborazione. Sulla materia erano stati presentati tre disegni di legge che poi sono stati riuniti in un unico testo, quello che siamo chiamati ad approvare C'era stata anche la proposta (e questo credo che sia rilevante ai fini della nostra discussione) di estendere retroattivamente la legge, riferendola al 1956. Questa proposta ha, naturalmente, incontrato l'opposizione del Governo, e credo proprio da parte del Sottosegretario di Stato Belotti, perchè, ovviamente, ciò avrebbe comportato un onere di rivalutazione che si sarebbe ripercosso sul bilancio dello Stato, mentre, come vi dicevo, per effetto di questo disegno di legge la liquidazione dell'indennità di buonuscita non comporta nessun onere a carico dello Stato, perchè tutto avviene per mezzo di contributi versati dagli interessati che chiedono di avvalersi di questa facoltà che la legge consente. Si tratta di un sicuro vantaggio per gli impiegati, perchè attraverso il pagamento di questa percentuale, possono riscattare alcuni anni di servizio agli effetti di un'indennità

di buonuscita che può dare loro la possibilità di un risparmio accumulato.

Vi è poi da dire qualche altra cosa in ordine alle disposizioni particolari, in quanto nell'articolo 2 del disegno di legge è previsto che « le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano altresì agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso articolo 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata già liquidata dagli enti stessi analoga indennità previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato »; e lo dico perchè anche coloro che non avevano ottenuto l'inquadramento come statali si possono avvalere di questa disposizione di legge.

Gli articoli 3 e 4 estendono inoltre ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e anche ai dipendenti dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato lo stesso trattamento, per cui anche costoro sono ammessi a beneficiare dei vantaggi derivanti dal riscatto dell'indennità di buonuscita.

Io credo che, con queste indicazioni, la Commissione abbia elementi sufficienti per poter dare il proprio voto favorevole al disegno di legge che il relatore raccomanda all'approvazione.

B O C C A S S I . La provvidenza è limitata soltanto ai dipendenti dello Stato, oppure è estesa anche ai dipendenti degli enti locali?

S A L E R N I , *relatore*. Agli impiegati dello Stato, civili e militari, parastatali e poi alle tre Aziende autonome tipiche; poste e telegrafi, telefoni e ferrovie.

F I O R E . Io debbo fare una sola osservazione. Siccome alla Camera dei deputati era stato presentato un *memorandum* perchè fossero considerati anche coloro che si trovano già in stato di quiescenza e il senatore Salerni, non so perchè, e credo anche l'onorevole Belotti, se ne meravigliavano, debbo far notare che da questo disegno di legge nessun onere deriva allo Stato. A un certo momento, il Consiglio di amministrazione dell'ENPAS delibera la quota che bisogna versare per riscattare quel determinato numero di anni. Non capisco perchè questo beneficio debba essere concesso soltanto a coloro che sono in servizio e non possa essere esteso anche a coloro che si trovano in pensione. Ciò non avrebbe implicato un onere a carico dello Stato, ed avrebbe consentito di usare lo stesso trattamento ai pensionati. Va considerato che oggi il periodo universitario viene valutato anche agli effetti della buonuscita, oltrechè agli effetti degli anni utili per la pensione, mentre per colui che era già laureato e aveva prestato servizio presso l'Amministrazione dello Stato, tale periodo non è utile agli effetti della buonuscita, mentre gli è utile agli effetti della pensione. Non è, con ciò, che io intenda fare una proposta in questo senso; quello che ho detto ha valore di semplice osservazione.

S A L E R N I , *relatore*. Riferendomi al rilievo del collega Fiore, debbo dire con franchezza che anch'io inizialmente avevo fatto questa considerazione e mi ero chiesto: se il presente disegno di legge non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, perchè inibire a coloro che si trovano in pensione la facoltà di riscattare, ai fini dell'indennità di buonuscita, i periodi utili per il trattamento di quiescenza?

Tuttavia, leggendo il resoconto sommario della discussione svoltasi alla Camera dei deputati, dove — come ho detto prima — era stato presentato un emendamento da parte di alcuni colleghi, rilevo nella risposta dal relatore, onorevole Azzaro, qualcosa sulla quale chiedo anch'io al rappresentante del Governo un chiarimento.

Si dice, infatti, che la proposta di legge d'iniziativa parlamentare n. 709 aveva un fine diverso da quello del presente disegno di legge, in quanto tendeva a mutare i parametri di base per calcolare l'indennità di buonuscita; mentre l'altra proposta di legge, n. 852, che prevedeva la riliquidazione, implicava degli oneri a carico

dello Stato, che qui sono assolutamente inesistenti.

Ora, la domanda che sorge spontanea, è la seguente: ma in che cosa consiste l'onere per lo Stato, se tutto dovrebbe essere a carico degli interessati?

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il disegno di legge in esame si è fatto carico, come le altre proposte d'iniziativa parlamentare, che nello stesso senso erano state presentate, di risolvere il problema relativo alla facoltà di riscatto dei periodi utili per il trattamento di quiescenza, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, per tutti coloro che appartengano a determinate categorie, sempre dipendenti dello Stato o delle Aziende autonome.

Alcune di queste proposte di legge d'iniziativa parlamentare non si limitavano, però, a prevedere questa facoltà di riscatto, ma prevedevano altresì delle modifiche nel dispositivo generale di questa materia, per cui la Commissione ristretta che si è riunita alla Camera dei deputati per esaminare l'argomento, dopo avere acquisito maggiori lumi anche presso le categorie interessate, le quali hanno presentato un promemoria, è addivenuta nella determinazione di appoggiare questo disegno di legge che esclude, in sostanza, dal beneficio del riscatto tutti coloro per i quali è stato già definito un determinato trattamento di quiescenza.

Debbo aggiungere che alcune norme contenute nei provvedimenti d'iniziativa parlamentare, che erano stati presentati, estendevano il beneficio del riscatto anche al di fuori dell'ambito del personale dipendente dello Stato. Siccome mi sembra che il senatore Boccassi abbia chiesto se le provvidenze previste dal disegno di legge siano limitate ai soli dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome, o estese anche ai dipendenti degli Enti locali, mi corre l'obbligo di precisare che per costoro è necessario un altro provvedimento, essendo soggetti ad una diversa disciplina.

Indubbiamente, qui si è arrivati a quel *quantum,* che corrisponde alle varie proposte formulate e alle stesse richieste della categoria interessata, la quale peraltro ha riconosciuto la non opportunità di estendere il beneficio di cui al presente disegno di legge a tutti coloro che si trovano già in stato di quiescenza, per la sensibile complicazione dei meccanismi e, quindi, il conseguente onere a carico dello Stato.

Sono convinto che molti potranno senz'altro utilizzare il provvedimento a proprio vantaggio, ma ripeto, esso rappresenta, in sostanza, una linea di equilibrio che tiene conto delle richieste che sono state avanzate, senza arrivare ad accogliere alcuni elementi delle proposte d'iniziativa parlamentare, che avrebbero comportato una modifica fondamentale di tutta la legislazione in questa materia. Per tali considerazioni, la Commissione ristretta che si è riunita alla Camera dei deputati ha acceduto a questa impostazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni, dei servizi statali civili e militari prestati nonchè dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Consiglio di

amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano altresì agli iscritti all'Opera di previdenza di cui allo stesso articolo 1 per i servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e per i quali non sia stata già liquidata dagli enti stessi analoga indennità previdenziale, e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche al personale postelegrafonico iscritto al Fondo per il trattamento di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.

Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi rispettivamente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e dal Comitato amministratore della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale in base a coefficienti attuariali, previsti da apposite tabelle da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano anche nei confronti dei dipendenti di ruolo in servizio della Azienda autonoma ferrovie dello Stato iscritti all'Opera di previdenza istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641 e successive modificazioni.

Per il personale di cui al precedente comma la valutazione dei servizi sarà effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Comitato amministratore della predetta Opera di previdenza in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 18,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari